

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale ordinario (di seguito, "buoni ordinari") ha durata di venti anni e riconosce un rendimento fisso e crescente nel tempo, corrisposto al momento del rimborso.
Emissione	I buoni ordinari sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I buoni ordinari sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I buoni ordinari possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I buoni ordinari hanno una durata di venti anni dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata, i buoni ordinari scadono e dalla data di scadenza inizia a decorrere il periodo di prescrizione. La data di scadenza è riportata sul fronte dei buoni emessi in formato cartaceo.
Importi sottoscrivibili	I buoni ordinari sono sottoscrivibili per importi da 50 euro e multipli. L'importo massimo di buoni ordinari sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.
Interessi	I buoni ordinari riconoscono un rendimento fisso crescente, in ragione del tempo trascorso dalla sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i buoni ordinari rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. I buoni ordinari diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del ventesimo anno dalla data di sottoscrizione. Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime di capitalizzazione composta. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i tassi nominali annui lordi e i tassi effettivi di rendimento lordi e netti riconosciuti alla fine di ciascun periodo di possesso (cfr. Tabella A) nonché i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ciascun bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella B).

Modalità di sottoscrizione e rimborso

I buoni ordinari cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine di prescrizione presso tutti gli uffici postali. I buoni ordinari dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App Poste Italiane e l'App BancoPosta¹. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni² ("Conto di Regolamento").

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

I buoni ordinari dematerializzati possono essere sottoscritti anche nell'ambito di un programma di sottoscrizioni periodiche (c.d. Piano di Risparmio "risparmiodisicuro"³).

I buoni ordinari sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". In caso di buoni ordinari dematerializzati, alla scadenza il relativo importo è accreditato automaticamente sul Conto di Regolamento.

A richiesta del titolare i buoni ordinari possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "interessi".

I buoni ordinari cartacei sono rimborsabili per l'intero importo sottoscritto. I buoni ordinari dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi di 50 euro e multipli.

Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestati congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente: per i buoni cartacei a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione riportata sui titoli, per i buoni dematerializzati sulla base di quanto previsto dal Conto di Regolamento.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Regime Fiscale

Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo⁴. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato⁵ - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁶.

¹ A partire dal 30 giugno 2025 la sottoscrizione ed il rimborso tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane

² Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

³ Il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto di buoni dematerializzati mediante un programma di sottoscrizioni periodiche predefinito, attivo esclusivamente per coloro che lo abbiano sottoscritto fino al 25 febbraio 2018.

⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013.

⁵ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)".

Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Termine di prescrizione	I diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza indicata sul fronte del buono (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
Sottrazione, distruzione o smarrimento	Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.
Informazioni sui rischi dell'operazione	Non sono corrisposti interessi per i buoni ordinari rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. In caso di buoni emessi in forma cartacea, dopo dieci anni dalla data di scadenza indicata sul buono, i diritti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati si prescrivono (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane. Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 24 giugno 2025

TABELLA A

Anni	Tasso nominale annuo lordo	Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	0,75%	0,75%	0,66%
2	0,75%	0,75%	0,66%
3	0,75%	0,75%	0,66%
4	0,75%	0,75%	0,66%
5	1,50%	0,90%	0,79%
6	1,75%	1,04%	0,91%
7	1,75%	1,14%	1,00%
8	2,00%	1,25%	1,10%
9	2,25%	1,36%	1,20%
10	2,50%	1,47%	1,30%
11	2,50%	1,57%	1,38%
12	2,50%	1,64%	1,45%
13	3,00%	1,75%	1,55%
14	3,40%	1,86%	1,65%
15	3,50%	1,97%	1,75%
16	3,50%	2,07%	1,84%
17	4,00%	2,18%	1,95%
18	4,00%	2,28%	2,04%
19	4,00%	2,37%	2,12%
20	5,00%	2,50%	2,24%

(1) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

TABELLA B

Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione

(il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	6	8	1,07651013	1,06694636	13	4	1,26672321	1,23338281
0	2	1,00000000	1,00000000	6	10	1,07961374	1,06966202	13	6	1,27382087	1,23959326
0	4	1,00000000	1,00000000	7	0	1,08271735	1,07237768	13	8	1,28091853	1,24580371
0	6	1,00000000	1,00000000	7	2	1,08632641	1,07553561	13	10	1,28801618	1,25201416
0	8	1,00000000	1,00000000	7	4	1,08993547	1,07869353	14	0	1,29511384	1,25822461
0	10	1,00000000	1,00000000	7	6	1,09354453	1,08185146	14	2	1,30266867	1,26483509
1	0	1,00750000	1,00656250	7	8	1,09715358	1,08500939	14	4	1,31022350	1,27144557
1	2	1,00875938	1,00766445	7	10	1,10076264	1,08816731	14	6	1,31777834	1,27805604
1	4	1,01001875	1,00876641	8	0	1,10437170	1,09132524	14	8	1,32533317	1,28466652
1	6	1,01127813	1,00986836	8	2	1,10851309	1,09494896	14	10	1,33288800	1,29127700
1	8	1,01253750	1,01097031	8	4	1,11265449	1,09857268	15	0	1,34044283	1,29788747
1	10	1,01379688	1,01207227	8	6	1,11679588	1,10219640	15	2	1,34826208	1,30472932
2	0	1,01505625	1,01317422	8	8	1,12093728	1,10582012	15	4	1,35608133	1,31157116
2	2	1,01632507	1,01428444	8	10	1,12507867	1,10944384	15	6	1,36390058	1,31841300
2	4	1,01759389	1,01539465	9	0	1,12922006	1,11306756	15	8	1,37171983	1,32525485
2	6	1,01886271	1,01650487	9	2	1,13392515	1,11718450	15	10	1,37953908	1,33209669
2	8	1,02013153	1,01761509	9	4	1,13863023	1,12130145	16	0	1,38735833	1,33893854
2	10	1,02140035	1,01872531	9	6	1,14333531	1,12541840	16	2	1,39660738	1,34703146
3	0	1,02266917	1,01983553	9	8	1,14804040	1,12953535	16	4	1,40585644	1,35512438
3	2	1,02394751	1,02095407	9	10	1,15274548	1,13365230	16	6	1,41510549	1,36321731
3	4	1,02522584	1,02207261	10	0	1,15745056	1,13776924	16	8	1,42435455	1,37131023
3	6	1,02650418	1,02319116	10	2	1,16227328	1,14198912	16	10	1,43360360	1,37940315
3	8	1,02778252	1,02430970	10	4	1,16709599	1,14620899	17	0	1,44285266	1,38749608
3	10	1,02906085	1,02542825	10	6	1,17191870	1,15042886	17	2	1,45247168	1,39591272
4	0	1,03033919	1,02654679	10	8	1,17674141	1,15464873	17	4	1,46209069	1,40432936
4	2	1,03291504	1,02880066	10	10	1,18156412	1,15886860	17	6	1,47170971	1,41274600
4	4	1,03549089	1,03105453	11	0	1,18638683	1,16308848	17	8	1,48132873	1,42116264
4	6	1,03806673	1,03330839	11	2	1,19133011	1,16741384	17	10	1,49094775	1,42957928
4	8	1,04064258	1,03556226	11	4	1,19627339	1,17173921	18	0	1,50056677	1,43799592
4	10	1,04321843	1,03781613	11	6	1,20121666	1,17606458	18	2	1,51057054	1,44674923
5	0	1,04579428	1,04006999	11	8	1,20615994	1,18038995	18	4	1,52057432	1,45550253
5	2	1,04884451	1,04273895	11	10	1,21110322	1,18471532	18	6	1,53057810	1,46425584
5	4	1,05189475	1,04540790	12	0	1,21604650	1,18904069	18	8	1,54058188	1,47300914
5	6	1,05494498	1,04807686	12	2	1,22212673	1,19436089	18	10	1,55058566	1,48176245
5	8	1,05799521	1,05074581	12	4	1,22820696	1,19968109	19	0	1,56058944	1,49051576
5	10	1,06104545	1,05341476	12	6	1,23428720	1,20500130	19	2	1,57359435	1,50189505
6	0	1,06409568	1,05608372	12	8	1,24036743	1,21032150	19	4	1,58659926	1,51327435
6	2	1,06719929	1,05879938	12	10	1,24644766	1,21564170	19	6	1,59960417	1,52465365
6	4	1,07030290	1,06151504	13	0	1,25252789	1,22096191	19	8	1,61260908	1,53603295
6	6	1,07340652	1,06423070	13	2	1,25962555	1,22717236	19	10	1,62561400	1,54741225
								20	0	1,63861891	1,55879154

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando il valore dell'imposta sostitutiva vigente al momento dell'indizione della serie.